

COMUNE DI COLOGNA VENETA PROVINCIA DI VERONA
CONVENZIONE
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI
DI COLOGNA VENETA E CAPOLUOGO,
DELLE FRAZIONI DI SANT'ANDREA, SPESSA E SAN SEBASTIANO

REP. N. _____

Nell'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede del palazzo Municipale si sottoscrive la presente Convenzione:

TRA

_____, nato a _____, il _____, C.F. _____, Responsabile del Servizio Tecnico – Lavori Pubblici Manutentivo del Comune di Cologna Veneta, presso cui in piazza Capitaniato n. 1, è domiciliato il quale, ai sensi del decreto sindacale n. _____ dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto del COMUNE DI COLOGNA VENETA (VR) – C.F. E P.I 00234140234 che qui rappresenta e che nel contesto del presente atto assume per brevità la denominazione di “Comune” e in esecuzione alla determinazione del responsabile del Settore _____ n. _____ del _____;

E

_____, in qualità di Legale Rappresentante della cooperativa sociale “_____” con sede legale a _____ e P.IVA _____, iscritta alla sezione B dell'albo Regionale delle Cooperative Sociali con il numero _____ tipo B;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Cologna Veneta intende avvalersi della collaborazione di una cooperativa sociale per il servizio di gestione dei cimiteri comunali di Cologna Veneta capoluogo e delle frazioni di S. Andrea, Spessa e San Sebastiano, in conformità alle “Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della Legge n. 381/1991” fornite con determinazione dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, Servizi e Forniture – A.V.C.P. n. 3 01.08.2012;
- il Comune di Cologna Veneta, con l’affidamento ad una cooperativa sociale del servizio di cui al punto che precede, si pone l’obiettivo di favorire il recupero umano ed il reinserimento sociale di persone in condizioni di emarginazione, anche attraverso l’avvio di un’attività lavorativa opportunamente finalizzata;
- è stata attivata la procedura _____
 - - la cooperativa sociale _____, ha presentato il miglior ribasso _____ sui prezzi previsti per le attività richieste dal comune di Cologna Veneta, per effettuare il servizio in questione come precisato nell’allegato A e B

che come precisato dalla determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, Servizi e Forniture – A.V.C.P n. 3 del 01.08.2012, la scelta del servizio in questione mediante convenzione per l’affidamento del servizio, avviene in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, della legge n. 381/1991, della legge 328/2000, del D.P.C.M. 30 marzo 2001 e trova concretizzazione in relative esigenze di natura sociale, tecnico-organizzativa ed economiche da parte della pubblica amministrazione e trova supporto nella volontà di favorire l’inserimento al lavoro di persone in situazione di svantaggio sociale.

Ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED ATTIVITA'

Il Comune affida alla "_____ " il servizio di gestione dei cimiteri comunali di Cologna Veneta capoluogo, e delle frazioni di S. Andrea, Spessa e San Sebastiano, dietro pagamento del corrispettivo determinato nel successivo articolo 11 della presente convenzione.

La cooperativa si impegna a garantire il servizio, con le caratteristiche e alle condizioni previste dalla presente convenzione.

Il servizio di gestione dei cimiteri comunali di Cologna Veneta capoluogo e delle frazioni di S. Andrea, Spessa e san Sebastiano, prevede:

- inumazione;
- tumulazione (nelle varie fattispecie);
- esumazione (ordinaria e straordinaria), sia finalizzata alla raccolta dei resti ossei che alla traslazione verso altra sepoltura;
- estumulazione (ordinaria e straordinaria con eventuale successiva sepoltura per mancata mineralizzazione), sia finalizzata alla raccolta dei resti ossei che alla traslazione verso altra sepoltura;
- disponibilità/reperibilità per ricovero salme in cella mortuaria;
- tumulazione dei resti mortali o urne cinerarie in celletta;
- manutenzione del verde cimiteriale (sfalcio, diserbi e potature delle piante);
- pulizie generali (deragnatura, pulizia vialetti, bagni, svuotamento bidoni e cestini);
- quant'altro inerente e conseguente ai sopra elencati interventi, nonché in materia di servizi ed interventi cimiteriali in generale.

Per la descrizione della modalità di attuazione degli interventi, si rimanda al successivo art. 20 della presente convenzione, precisando, comunque, che il servizio in questione deve essere svolto in modo tale da garantire il rispetto degli obblighi imposti al Comune per legge, che dovrà essere garantito indipendentemente dal costo dell'eventuale prestazione suppletiva, senza possibilità di rivalsa nei confronti del Comune.

ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di un anno, dal _____ al _____.

ART. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

La cooperativa sociale "_____ " si impegna a fornire le prestazioni con le modalità definite dall'art. 1, garantendo l'impiego di n. 2 (due) persone, di cui una in presenza ad almeno 36 ore settimanali e l'altra in presenza ad un minimo di 12 ore settimanali ad un massimo di 20 ore settimanali in situazione di svantaggio sociale, di cui all'articolo 3 della Legge regionale n. 23/2006, residenti nel comune di Cologna Veneta, in accordo con questa Amministrazione.

ART. 4 – REQUISITI DELLA COOPERATIVA E DEL PERSONALE IMPIEGATO

La Cooperativa dichiara di essere iscritta alla sezione B dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali con il numero _____ tipo B e in particolare di aver inserito, nella propria struttura, persone svantaggiate nel rispetto della percentuale minima prevista dalla Legge 381/91.

La Cooperativa presenta i criteri prescritti dall'articolo 12, comma 2 della L.R. n. 23/2006, ossia :

1. radicamento costante nel territorio e legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzata alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi e con le istituzioni;
2. partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della Cooperativa Sociale;

3. previsione puntuale nello statuto del servizio oggetto dell'affidamento;
4. solidità di bilancio dell'impresa;
5. possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
6. rispetto delle norme contrattuali di settore;
7. capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
8. qualificazione professionale degli operatori;
9. valutazione comparata costi/qualità desunta da corrispondenti servizi pubblici o privati.

La Cooperativa relativamente al progetto di inserimento delle persone svantaggiate e deboli di cui all'art.3 della L.R. Veneto 23/2006, presenta altresì gli elementi prescritti dall'articolo 12, comma 3 della medesima L.R. 23/2006.

ART. 5 -CARATTERISTICHE PROFESSIONALI DEL RESPONSABILE TECNICO DELL'ATTIVITA' E RELATIVI OBBLIGHI

La Cooperativa nomina un Responsabile Tecnico dell'attività scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione, che è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento del servizio, secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione.

ART. 6 – STANDARD TECNICI E NORME DI SICUREZZA

Le prestazioni dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

La Cooperativa deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assume inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

La Cooperativa adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

La Cooperativa dovrà provvedere a sua cura e spese a tutte le operazioni di difesa e segnalazione (segnali, cavalletti, transennature, parapetti, lampade, ecc.) ed in genere a tutte le opere necessarie alla regolare esecuzione e dei lavori, alla sicurezza di transito dei pedoni e dei veicoli, ritenendosi responsabili a tutti gli effetti, sia durante l'esecuzione dei lavori e sia nei periodi di sospensione dovuti a qualsiasi causa; provvederà alla posa di passerelle pedonali atte a permettere il transito, tutti i suddetti provvedimenti dovranno essere adottati nell'esecuzione di ogni ordine di lavoro.

La cooperativa dovrà sempre assicurare il normale transito sia all'esterno che all'interno dei cimiteri ove si svolge il lavoro salvo comprovata impossibilità riconosciuta dall'Area Tecnica a cui spetta il compito di vigilare.

La Cooperativa dovrà attenersi al rigoroso rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

La Cooperativa si deve attenere alle disposizioni di sicurezza predisposte dall'Amministrazione Comunale e informare quest'ultima dei rischi che possono derivare dallo svolgimento delle proprie prestazioni.

La Cooperativa prima dell'inizio delle prestazioni dovrà prestare, idoneo piano di sicurezza in conformità alla normativa di cui al D.Lgs n. 81/2008.

La Cooperativa dovrà informare i propri dipendenti dei rischi attinenti le prestazioni e l'ambiente di lavoro e vigilare sull'osservanza da parte dei propri dipendenti delle misure di sicurezza.

La Cooperativa dovrà assicurare il pieno rispetto di tutta la normativa antinfortunistica e di tutela dell'igiene e salute dei lavoratori non abrogata e incompatibile con quella prevista dal D.Lgs n.

81/2008, al fine di tutelare sia i propri dipendenti che quelli dell'Amministrazione comunale che si trovino ad intervenire nei luoghi interessati dall'appalto.

La Cooperativa opererà per la realizzazione delle opere oggetto degli ordini ricevuti, come "imprenditore indipendente" mediante organizzazione imprenditoriale autonoma, con gestione del rischio, con impiego dei suoi capitali ed attrezzature e con personale alle sue dirette dipendenze.

La Cooperativa dovrà avere tutti gli utensili ed attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori. Tutte le attrezzature di cui la Cooperativa si avvarrà nelle lavorazioni dovranno essere conformi alle disposizioni di legge in vigore e mantenute in buone condizioni di funzionamento. Qualora durante i controlli effettuati sui lavori dal personale incaricato, venisse riscontrato che le attrezzature non corrispondono ai criteri sovraesposti verrà sospesa la lavorazione relativa, fino a che la Cooperativa non abbia provveduto alla sostituzione delle attrezzature stesse. Tale circostanza non potrà essere invocata dalla Cooperativa per giustificare relativi ritardi dei lavori.

Il personale della Cooperativa dovrà avere gli indumenti di lavoro in conformità alle vigenti norme antinfortunistiche, quali tute o giacche arancioni con strisce fluorescenti, calzature antinfortunistiche, elmetto, cuffie, occhiali e guanti protettivi.

L'affidatario dei lavori è tenuto a dare immediata comunicazione al Responsabile del servizio che controlla i lavori di ogni incidente, anche di lieve entità, occorso al personale dipendente per i lavori di cui alla presente convenzione.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici assistenziali e previdenziali sono a carico della Cooperativa la quale ne è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti del Comune.

La Cooperativa si assume le conseguenti responsabilità e oneri nei confronti dell'Ente affidante nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi e di mancata adozione dei provvedimenti necessari alla tutela delle persone e degli strumenti impiegati nella gestione dell'attività in convenzione; in caso di mancata realizzazione dell'attività convenzionata, l'Ente affidante interviene a garanzia del risultato in virtù del potere di controllo sostitutivo, anche mediante l'affidamento a terzi del servizio in questione con spese a carico dell'affidatario medesimo.

La Cooperativa si impegna a trattare con la dovuta riservatezza le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa.

La Cooperativa si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone o enti che fruiscono delle prestazioni oggetto della convenzione.

La Cooperativa si impegna a garantire per tutta la durata della convenzione il rispetto delle norme nazionali e regionali relative all'attività oggetto della convenzione stessa.

La Cooperativa si impegna a trasmettere semestralmente all'Ente affidante l'elenco numerico delle persone inserite, debitamente sottoscritto, contenente per ogni persona il tipo di rapporto (tempo pieno, Part-time ecc), la durata di assunzione, il numero dei giorni impiegati nell'attività del personale.

Il Legale Rappresentante della Cooperativa assume ogni e qualsiasi responsabilità per quanto concerne lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione e per gli eventuali danni che fossero procurati al Comune di Cologna Veneta e/o a terzi in conseguenza dell'attività.

ART. 7 – OBBLIGO DI APPLICAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI VIGENTI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO

La Cooperativa si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impiegati nell'attività oggetto della presente convenzione, i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento.

La Cooperativa si obbliga nell'esecuzione dell'appalto al rispetto di quanto disposto dal "Codice del comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e delle relative integrazioni operate dall'Ente giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 17/12/2013.

Il mancato rispetto di quanto disposto dal "Codice del comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al punto precedente, costituisce causa di risoluzione del contratto, secondo le procedure ivi previste.

ART. 8 – OBBLIGO DI ASSICURAZIONE DEL PERSONALE

La Cooperativa deve essere assicurata agli effetti della responsabilità civile, nei confronti dei lavoratori e dei terzi, ivi compresi i volontari.

La Cooperativa dovrà essere assicurata contro danni a cose o persone che venissero arrecati da proprio personale o dai propri mezzi meccanici. Nell'espletamento del servizio con le clausole di seguito descritte:

- con limite non inferiore a 1.550.000,00.= per sinistro
- con limite non inferiore a 1.550.000,00.= per persona;
- con limite non inferiore a 1.550.000,00.= per animali o cose.

I massimali di polizza dovranno essere aggiornati automaticamente dalla Cooperativa, qualora durante il periodo contrattuale intervengano fattori che modifichino i relativi lavori assicurativi.

A tale scopo la Cooperativa _____ ha presentato, fino alla data di conclusione del servizio, un'assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi, con polizza assicurativa n. _____ 16 rilasciata da _____ con i massimali sopra indicati. Tale polizza deve essere presentata, pena nullità del contratto, dalla Cooperativa in sede contrattuale.

ART. 9 – OBBLIGO E MODALITA' DI ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE

La Cooperativa si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

ART. 10 – MODALITA' DI RACCORDO CON GLI UFFICI COMPETENTI

Ogni rapporto intercorrente tra l'Amministrazione e la Cooperativa inerente la prestazione oggetto della presente convenzione viene curato dal Responsabile tecnico dell'attività, di cui all'art. 5.

ART. 11 – CORRISPETTIVO

Il costo annuo per lo svolgimento del servizio in questione a carico di questo Comune, ammonta presumibilmente ad € 30.000,00 IVA esclusa ed è stato calcolato tenendo come riferimento il tipo di operazioni cimiteriali ed il relativo numero di interventi svolti nel corso dell'anno precedente, e che le spese derivanti dallo svolgimento del servizio saranno eventualmente aggiornate nel bilancio di previsione di riferimento.

Il corrispettivo dovuto alla Cooperativa, per le diverse attività previste dal servizio in questione, meglio descritte dall'articolo 1 e riportate nell'allegato "A" della presente convenzione, viene quantificato come segue:

- **quota fissa:** € 1.000,00 . = IVA esclusa – canone mensile per manutenzione del verde cimiteriale (sfalcio, diserbi e potature delle piante) e per le pulizie generali (deragnatura, pulizia vialetti, bagni, svuotamento bidoni e cestini), comprensivo delle aree limitrofe indicate in rosso nell'allegato "B";
- **quota variabile** (a consuntivo delle operazioni cimiteriali svolte nel mese di riferimento), tenendo conto dei seguenti costi di gestione:

- € 120,00.= IVA esclusa – tumulazione in loculo a punta comprensivo dei materiali per chiusura e pulizia della zona;
- € 160,00.= IVA esclusa – tumulazione in loculo laterale comprensivo dei materiali per chiusura e pulizia della zona;
- € 180,00.= IVA esclusa – tumulazione in tomba di famiglia terragna comprensivo di asportazione dei sigilli e calata del feretro all'interno;
- € 28,00.= IVA esclusa – tumulazione in celletta ossario;
- € 80,00.= IVA esclusa – cosepoltura dei resti o ceneri in loculo compreso il riposizionamento della lapide;
- € 150,00.= IVA esclusa – estumulazione da loculo per traslazione in altra sepoltura;
- € 210,00.= IVA esclusa – estumulazione da loculo o T.F. con riduzione dei resti comprensivo dello smaltimento dei rifiuti cimiteriali da estumulazione;
- € 115,00.= IVA esclusa – inumazione in campo comune;
- € 130,00.= IVA esclusa – inumazione dei resti indecomposti a seguito estumulazione comprensivo del contenitore in cellulosa e dose attivatore;
- € 140,00.= IVA esclusa – esumazione da campo comune comprensivo dello smaltimento dei rifiuti cimiteriali da esumazione;
- € 30,00.= IVA esclusa – ispezione T.F.

Alle stesse, verrà applicato il ribasso del _____ % proposto dalla Cooperativa in sede di gara.

ART. 12 – MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura al protocollo del Comune, a seguito di verifica di regolare esecuzione del servizio, e di acquisizione positiva del documento di regolarità contributiva.

Art. 13- REVISIONE PERIODICA DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo di cui all'art. 11 resta fisso ed invariabile per tutta la durata della presente convenzione.

ART. 14 – VERIFICA DEL RAPPORTO E VALUTAZIONE

In ogni momento l'Amministrazione Comunale può effettuare verifiche e controlli sull'operato della Cooperativa, riservandosi di sospendere i pagamenti, nel caso in cui la prestazione non venisse effettuata nel rispetto della presente convenzione.

Le prestazioni, i risultati generati dall'attività dell'affidatario sono oggetto di valutazione, mediante la produzione di un report a cura della Cooperativa e conclusivo del rapporto contrattuale.

ART. 15 – INADEMPIENZA E CAUSE DI RISOLUZIONE

In caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, ciascuna delle parti dovrà diffidare l'inadempiente al rispetto degli impegni assunti. Il soggetto diffidato potrà presentare proprie controdeduzioni scritte al fine di giustificare il proprio comportamento.

E' causa di risoluzione della presente convenzione la sopravvenuta cancellazione dall'Albo regionale delle Cooperative Sociali. Tale risoluzione ha effetto immediato, previa la presa d'atto da parte dell'affidante del provvedimento di cancellazione emanato dalla Regione del Veneto.

ART. 16 – FUSIONE, SCISSIONE E CESSIONE RAMO D'AZIENDA

Qualora la Cooperativa affidataria, nel corso della presente convenzione, sia oggetto di fusione o scissione, ai sensi dell'art. 2501 del Codice Civile, o proceda a cessioni di ramo d'azienda, deve garantirsi comunque il proseguimento del rapporto convenzionale da parte del soggetto subentrante.

ART. 17 – CONTROVERSIE

In caso di inadempienza degli obblighi contrattualmente assunti, il Comune contesterà l'infrazione o l'omissione all'affidatario, il quale dovrà ovviare al disservizio entro il termine assegnatogli o comunque entro otto giorni dalla contestazione.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale la ditta avrà facoltà di presentare contro deduzioni scritte entro giorni 5 (cinque) dal recepimento della contestazione, sulle quali l'Amministrazione Comunale deciderà in via definitiva nei 30 (trenta) giorni successivi.

Se non perverranno al protocollo comunale entro il termine prescritto le controdeduzioni scritte verranno applicate le penali d'ufficio.

L'Amministrazione Comunale si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare materiale occorrente, a spese dell'Affidatario.

Delle inadempienze fanno prova idonei verbali redatti dal funzionario incaricato alla presenza di due testimoni ed invitando alla contestazione il legale rappresentante della ditta. Le inadempienze potranno essere verbalizzate anche senza il consenso e presenza del Legale Rappresentante della ditta.

Per singole infrazioni alle condizioni di contratto può essere applicata la penale di euro 1.000,00.= (diconsi mille/00) ad insindacabile giudizio del Comune e previa contestazione scritta degli addebiti; in caso di recidiva, la penale può essere elevata fino ad euro 5.000,00.= (diconsi cinquemila/00). In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori la penale sarà di euro 100,00.= (diconsi cento/00) per ogni giorno di ritardo. Qualora l'affidatario contravvenga ripetutamente e senza giusta causa agli obblighi e alle condizioni contrattuali, l'Amministrazione Comunale avrà diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento in corso, fino alla definizione della controversia, oppure di promuovere la risoluzione del contratto, in tal caso liquidando all'Affidatario i soli lavori regolarmente effettuati, al netto delle somme per risarcimento dei danni derivanti al Comune dalla stipulazione di nuovo contratto o dalla esecuzione d'ufficio delle opere incomplete.

Salvo quanto sopra previsto in materia di lievi violazioni degli obblighi contrattuali, il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C. nel caso l'Affidatario commetta una o più delle seguenti violazioni:

- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali da parte della ditta appaltatrice rimaste inevase nonostante formali contestazioni del Comune;
- dopo tre casi, notificati per iscritto, di contestazione nell'esecuzione del servizio;
- abbandono del servizio da parte della ditta appaltatrice;
- qualora la ditta appaltatrice venisse dichiarata fallita;
- qualora la ditta appaltatrice ceda a terzi in tutto o in parte, gli obblighi derivanti dal contratto;
- mancato versamento al personale delle retribuzioni e/o contributi previdenziali assicurativi anche in riferimento al personale stagionale o avventizio;
- per ogni altra inadempienza qui non completata ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e di rivalsa di danni per le quali, oltre che con la cauzione la ditta appaltatrice risponde con il proprio patrimonio.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà competente il Foro di Verona.

ART. 18 – ONERI A CARICO DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa è responsabile di tutti i danni che per fatto suo e dei suoi dipendenti o agenti, o per imperfetta esecuzione dei lavori e delle imprevidenze ad essi attinenti, possono venire arrecati a persone, opere e cose, tenendo sollevata l'Amministrazione Comunale e il personale ad essa dipendente, da ogni e qualsiasi responsabilità anche verso terzi, per risarcimento degli eventuali danni la Cooperativa non ha diritto a compenso o rimborso.

L'affidatario è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita dei servizi e degli adempimenti affidatigli, restando inteso esplicitamente che le norme contenute nella presente Convenzione sono da esso riconosciute perfettamente idonee al raggiungimento di tali scopi, e risponde altresì dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. La presenza in luogo del personale comunale e l'eventuale approvazione di particolari interventi da parte del competente responsabile, non limitano o riducono tale piena o incondizionata responsabilità, l'Affidataria è in ogni caso tenuta a rispondere dei danni risentiti dall'Affidante o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei servizi e degli interventi oggetto dell'appalto.

Art. 19 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto di tutte e di parte delle opere oggetto della presente convenzione.

E' vietato inoltre alla Cooperativa di cedere, in tutto o in parte, i crediti maturati, senza il consenso e la formale approvazione dell'Amministrazione Comunale, pena l'immediata risoluzione del contratto.

ART. 20 – DESCRIZIONE DELLE MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della presente convenzione, deve essere conforme a quanto descritto e precisato nel vigente regolamento di polizia mortuaria del Comune di Cologna Veneta.

I vari interventi devono essere effettuati previa comunicazione da parte del competente ufficio comunale, la Cooperativa provvede all'esecuzione delle pratiche cimiteriali con proprio personale autorizzato.

Inumazione:

Le sepolture per inumazioni della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento sono assegnate, previo pagamento della tariffa stabilita.

I campi per le inumazioni sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Unitamente alla salma inumata è consentita la collocazione, anche successivamente al decesso del congiunto, di resti mortali e/o di ceneri del coniuge o di parenti fino al secondo grado, previo pagamento della tariffa stabilita.

Cippo:

Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

A richiesta dei privati può essere autorizzata, eccezionalmente in deroga all'articolo 62 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dal comune l'installazione in sostituzione del cippo ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, di un copritomba di superficie complessiva non superiore a due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non

superiore a cm. 90 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa, aggiuntivo rispetto a quello concernente l'inumazione ed il conseguente mantenimento della sepoltura per tutto il periodo di rotazione e, comunque secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale in relazione al carattere del cimitero ed in conformità ai criteri generali stabiliti dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua entrata in vigore, con ordinanza del Sindaco.

Nel caso di cui al comma 2, l'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune o il soggetto gestore del cimitero, provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del D.P.R. n. 285/1990, ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 72 e 73 del D.P.R. n. 285/1990, le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (non inferiore a metri due) la lunghezza di metri 2,20 (duevirgolaventi) e la larghezza di metri 0,80 (zerovirgolaottanta) e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 (zerovirgolacinquanta) da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (non inferiore a metri due) una lunghezza media di metri 1,50 (unovirgolacinquanta) una larghezza di metri 0,50 (zerovirgolacinquanta) e debbono distare almeno metri 0,50 (zerovirgolacinquanta) da ogni lato.

Tumulazione:

E' definita "tumulazione" la sepoltura di feretri, cassette contenenti resti mortali o urne cinerarie in manufatti murari – loculi o cripte – costruite dal Comune o da concessionari privati.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste del presente regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25 (duevirgolaventicinque), altezza m. 0,70 (zerovirgolasettantacinque) e larghezza m. 0,75 (zerovirgolasettantacinque). A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi ottavo e nono del D.P.R. n. 285/1990, ed una inclinazione dei piani di appoggio dei feretri mantenendo l'impermeabilizzazione a liquidi ed a gas.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR n. 285/1990.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, delle nicchie, come anche di tutti gli spazi di cui al presente articolo, sono a carico dei privati concessionari, in solido fra loro.

Deposito provvisorio:

I casi di tumulazione provvisoria sono espressamente previsti dall'art. 41 bis del regolamento di polizia mortuaria al quale espressamente si rimanda.

Esumazione ordinaria:

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione stabilito dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 è pari a dieci anni.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte, a seguito della delibera della Giunta Comunale che tenga conto dei criteri temporali di inumazione in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile il periodo che va dal mese di ottobre a quello di aprile.

Nel caso che la salma esumata si presenti completamente mineralizzata si applica quanto disposto nell'articolo 52 del regolamento di polizia mortuaria.

Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà (art. 53 R.P.M.).

1. permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
2. essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
3. essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Per i resti mortali da riesumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n. 10.

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Durante le operazioni di esumazione o di estumulazione il cimitero interessato rimane chiuso al pubblico.

Solamente i familiari che lo desiderino o persone da loro indicate possono essere ammessi all'interno e solo al momento della raccolta dei resti ossei del proprio congiunto.

Esumazione straordinaria:

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio nei seguenti casi:

- a seguito provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- su richiesta dei famigliari per trasferimento ad altra sepoltura o cremazione.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di igiene Pubblica dell'A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

Estumulazione:

E' definita con il termine di estumulazione il complesso delle operazioni di disseppellimento della salma finalizzato alla verifica della sua avvenuta mineralizzazione o alla traslazione ad altra sepoltura. Le operazioni di estumulazione possono essere a cafrattere ordinario o straordinario.

Sono definite estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 40 anni.

Sono definite estumulazioni straordinarie quelle eseguite:

1. su richiesta dei familiari interessati laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 40 anni;
2. su ordine dell'Autorità Giudiziaria o di altra Autorità che ne abbia il titolo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali in ottemperanza a quanto stabilito dalla programmazione del servizio cimiteriale.

Su richiesta degli aventi diritto e previo pagamento dell'importo fissato i resti mortali estumulati, con le caratteristiche di cui all'art. 52 R.P.M., sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione. In assenza di richieste di collocazione i resti mortali estumulati allo scadere di concessioni a tempo determinato sono collocati in ossario comune.

Qualora il cadavere estumulato non presenti condizioni di completa mineralizzazione – e non sono state richieste, da parte degli aventi diritto, particolari disposizioni in merito alla sua collocazione - è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco per l'eliminazione degli ulteriori ostacoli alla mineralizzazione e l'eventuale aggiunta di prodotti specifici atti a riavviare i processi di consumazione interrotti. Il periodo di inumazione è fissato in anni 5 nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti, e in anni 2 nel caso si faccia impiego di dette sostanze biodegradanti (cfr. Circ. Min. Sanità 31.07.1998 n. 10 – punto 2).

Il Responsabile del Servizio qualora gli interessati ne facciano espressa richiesta, può autorizzare la successiva tumulazione del cadavere estumulato non completamente mineralizzato in altra sepoltura, previa idonea sistemazione, se necessaria, del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.

Le sepolture lasciate libere a seguito delle operazioni di estumulazione da loculi individuati si intendono rinunciate dai concessionari e rimangono acquisite al Comune senza obbligo di corrispondere agli stessi alcun indennizzo.

Raccolta delle ossa:

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

E' consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo in presenza o meno di feretro come disposto dall'articolo 8 del regolamento concessione loculi o colombaie e celle ossario. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

ART. 21 – PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO

Qualora la Cooperativa affidataria del servizio nel corso della durata della presente convenzione, sia oggetto di fusione o scissione ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del Codice Civile, o proceda a cessione di ramo d'azienda, deve garantire comunque il proseguimento del rapporto convenzionale da parte del soggetto subentrante.

ART. 22 – SPESE PER REGISTRAZIONE

Tutte le eventuali spese di stipulazione e di registrazione della presente convenzione sono a totale carica della Cooperativa.

ART. 23 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, giusto quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Per quanto non espressamente previsto in questa convenzione si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Di quanto sopra è stata redatta la presente scrittura privata che viene letta, per accettazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1326 del Codice Civile e sottoscritta dalle parti con firma digitale, ai sensi del D.Lgs 07.03.2005 n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D)

Per il Comune di Cologna Veneta

Per la Cooperativa _____
